



Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Personalità Giuridica riconosciuta con D.P.R. 1542/64
Iscr. Reg. Naz. delle Ass. di Prom. Sociale al n. 95/04
Sede: Via Casilina n. 3T - 00182 Roma
Codice Fiscale 80035790585 Partita Iva 05812451002
C/C Postale n. 75392001

Roma, 9 marzo 2017

Prot. n. 148/RAC/gdr

trasmessa a mezzo elettronica

A tutte le Strutture Associative

Anffas Onlus

e p.c.

Organi Collegiali

Anffas Onlus

OGGETTO: INFORMATIVA SU BANDO “PROGETTO HOME CARE PREMIUM – ASSISTENZA DOMICILIARE”

Carissimi,

in data 28.02.2017 l'Inps ha pubblicato l'allegato bando pubblico inerente il “Progetto Home Care Premium – Assistenza domiciliare”, rivolto ai dipendenti e pensionati pubblici che abbiano coniugi, parenti ed affini di primo grado non autosufficienti con disabilità, siano essi maggiorenni o minori.

Il programma si concretizza nell'erogazione, da parte dell'Inps, di contributi economici mensili (cc.dd. “prestazioni prevalenti”), in favore di persone che siano con disabilità e che si trovino in condizione di non autosufficienza, per il rimborso di spese sostenute per l'assunzione di un assistente familiare.

Inoltre, lo stesso programma prevede il coinvolgimento di Ambiti Sociali e/o Enti pubblici che vogliano prendere in carico le persone non autosufficienti residenti nei propri territori per erogare le cc.dd. “prestazioni integrative” (nel bando indicate, a titolo esemplificativo, in *“servizi professionali domiciliari resi da operatori socio-sanitari ed educatori professionali; altri servizi professionali; servizi e strutture a carattere extra-domiciliare; sollievo; trasferimento assistito; pasto; supporti; percorsi di integrazione scolastica; servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l'inserimento occupazionale; servizi per i minori affetti da*



Riconosciuta da



S.A.I.?
(Servizio Accoglienza e Informazione)
sai@anffas.net

Federata a



Tel. 06/3611524 – 06/3212391 – Fax 06/3212383
Sito Internet: www.anffas.net - e-mail: nazionale@anffas.net
posta certificata: nazionale@pec.anffas.net

autismo; servizi di attività sportive rivolte a diversamente abili; servizi differenziati in base alle esigenze del territorio di riferimento”).

La procedura per l’acquisizione della domanda è attiva a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 1 marzo 2017 fino alle ore 12,00 del giorno 30 marzo 2017.

Propriamente, con tale Bando si dà la possibilità ai “titolari di diritto” (dipendenti e pensionati pubblici) ovvero ai “beneficiari” ad essi collegati (coniuge, parenti ed affini di primo grado non autosufficienti/disabili) di chiedere, in via telematica, entro le ore 12,00 del 30 marzo 2017, che, a carico dell’Inps, vengano garantite in favore dei beneficiari dal 1 luglio 2017 fino al 31 dicembre 2018 le seguenti prestazioni:

- 1) la prestazione prevalente, consistente in un contributo economico mensile a titolo di rimborso per la retribuzione lorda corrisposta per il rapporto di lavoro con un assistente familiare;
- 2) le prestazioni integrative, ossia una o più prestazioni (si ripete: “*servizi professionali domiciliari resi da operatori socio-sanitari ed educatori professionali; altri servizi professionali; servizi e strutture a carattere extra-domiciliare; sollievo; trasferimento assistito; pasto; supporti; percorsi di integrazione scolastica; servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l’inserimento occupazionale; servizi per i minori affetti da autismo; servizi di attività sportive rivolte a diversamente abili; servizi differenziati in base alle esigenze del territorio di riferimento*”) che gli Enti pubblici convenzionati con Inps possono erogare, a seguito della predisposizione di un PAI (Piano Assistenziale Individuale) condiviso ed accettato.

Chi può presentare la domanda?

√ il titolare del diritto, ossia il pubblico dipendente o il pensionato pubblico che ha un coniuge, un parente o affine con disabilità.

√ il beneficiario, ossia la persona con disabilità che è coniuge o parente o affine di primo grado del titolare del diritto.

A tal proposito, si precisa che per parenti di primo grado vanno considerati i genitori ed i figli, mentre per affini di primo grado vanno considerati i suoceri, le suocere, i generi e le nuore.

Chi fa la domanda acquisisce lo status di “richiedente la prestazione” e diviene altresì anche il “responsabile del programma” (ossia chi curerà i rapporti e la rendicontazione con Inps) .



Come presentare la domanda?

Prima di presentare la domanda di partecipazione al Bando occorre essere registrati telematicamente presso la banca dati dell'Inps.

A tal proposito, è utile ricordare che i dati dei titolari del diritto sono già in possesso di Inps visto che gli stessi o sono iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o sono pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici pensionati, e quindi questi (titolari del diritto) possono procedere subito alla presentazione della domanda.

Viceversa, i beneficiari, se non già aventi di per sé rapporti diretti con le gestioni sopra dette (perché di loro dipendenti o pensionati pubblici) devono prima iscriversi in banca dati e solo dopo procedere con la domanda di partecipazione al bando.

N.B. la persona che presenta la domanda è tenuta poi a seguire l'intero bando, l'attività di attuazione del progetto e la relativa rendicontazione.

Quale Isee va presentato?

A corredo della domanda va presentato l'ISEE socio-sanitario, ossia il c.d. Isee ristretto (che considera come nucleo familiare il solo coniuge ed i figli, se ve ne sono). Nel caso di beneficiari minorenni, si dovrà presentare l'Isee per minori con genitori non coniugati.

Qualora non si riuscisse a presentare l'ISEE entro la scadenza del bando, si potrà presentare la sola DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), con cui si è inoltrata la domanda per ottenere l'Isee.

Presentata la domanda, chi ottiene le prestazioni?

Il Bando prevede che possano beneficiarie dello stesso 30.000 persone e che, pertanto, chiuso il termine per la presentazione delle domande, si farà una graduatoria dando precedenza ai beneficiari con disabilità gravissima, seguiti da quelli con disabilità grave e da quelli con disabilità media.

n.b. i vari gradi della disabilità sono individuabili attraverso la Tabella di cui all'articolo 3 del Bando, che qui di seguito si riporta.

CATEGORIE	DISABILITA' MEDIA	DISABILITA' GRAVE	DISABILITA' GRAVISSIMA
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni	Invalidi 67>99% (D.Lgs. 509/88)	Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/97, art. 8 o della L. 388/00, art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni	Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67>99% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, .a 7)	Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	Art 4 L.138/2001	Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
INPS	Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAIL	Invalidi sul lavoro 50>79% (DPR 1124/65, art. 66) Invalidi sul lavoro 35>59% (D.Lgs 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	Invalidi sul lavoro 80>100% (DPR 1124/65,art. 66) Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71>80%)	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81>100%)	Invalidi con diritto all'assegno di Superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
HANDICAP	Handicap - Art 3 comma 3 L.104/92		

Come si calcola l'entità del contributo della prestazione prevalente?

Si fa riferimento alla tabella di cui all'articolo 9 comma 2, che individua valori massimi di contributi in base alla combinazione del valore di Isee e grado di disabilità (media, grave, gravissima), che qui di seguito si riporta.

Grado di disabilità	0 -	8.000,01 -	16.000,01 -	24.000,01 -	32.000,01 -	40.000,01 e oltre
	8.000,00	16.000,00	24.000,00	32.000,00	40.000,00	
DISABILITA' GRAVISSIMA	1.050,00	950,00	850,00	750,00	650,00	550,00
DISABILITA' GRAVE	700,00	600,00	500,00	300,00	100,00	50,00
DISABILITA' MEDIA	500,00	400,00	300,00	100,00	0	0

Individuato quindi il valore massimo del contributo, questo deve essere decurtato del valore delle provvidenze di assistenza già fruite (articolo 9 comma 1 del Bando), fermo restante che il contributo non può mai essere superiore alla spesa lorda per l'assistente familiare.

Esempio: una persona, che è titolare di indennità di accompagnamento ed ha un ISEE ristretto sotto gli 8.000,00 euro, potrebbe percepire un contributo massimo di 1.050,00 mensili. Tale importo sarà decurtato dalle seguenti prestazioni, ove percepite:

- a) indennità di accompagnamento agli invalidi civili, totalmente inabili di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e smi, 21 novembre 1988, n. 508;
- b) indennità di frequenza per i minori invalidi di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;
- c) indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406 e smi;
- d) indennità di comunicazione in favore dei sordi, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508;
- e) -indennità speciale ciechi ventesimisti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508;
- f) assegno INAIL per l'assistenza personale continuativa di cui al d.P.R. n.1124/1965;
- g) assegni di cura ed ogni altra provvidenza economica a supporto della condizione di non autosufficienza, erogate sulla base di altre disposizioni di legge o provvedimenti locali



Pertanto, l'importo effettivamente percepito sarà dato dalla differenza tra il valore massimo del contributo (1.050,00) meno le prestazioni di cui sopra effettivamente percepite.

n.b. il contributo come sopra individuato non può mai essere superiore alla spesa lorda mensile sostenuta per l'assistente familiare.

Le prestazioni (prevalente ed integrative) sono cumulabili o sono alternative?

il beneficiario, una volta collocato utilmente in graduatoria, ha diritto sia alla prestazione integrativa che alla prevalente;

Si ricorda che: la prestazione prevalente consiste in un contributo economico mensile erogato direttamente dall'Inps a titolo di rimborso per la retribuzione lorda corrisposta per il rapporto di lavoro con un assistente familiare, con le modalità ed i limiti sopra detti;

le prestazioni integrative sono una o più prestazioni (servizi di consegna a domicilio pasti, fornitura di protesi e ausili, servizi di trasporto assistito, servizi di assistenza domiciliare, ecc...) che gli Enti pubblici convenzionati con Inps possono erogare, a seguito della predisposizione di un PAI (Piano Assistenziale Individuale) condiviso ed accettato.

n.b. le prestazioni integrative saranno erogate solo se i beneficiari siano inseriti in graduatoria e l'ente pubblico in cui il beneficiario ha la residenza si sarà convenzionato a tal fine con Inps.

(l'elenco degli Enti convenzionati sarà reso pubblico dall'Inps il 15 maggio 2017).

Che cosa è il budget unitario per le prestazioni integrative?

E' il limite economico a carico dell'Inps delle prestazioni integrative che vengono erogate dagli Enti a seguito di convenzione con l'Istituto, sulla base del PAI condiviso ed accettato.

Il contributo per la prestazione prevalente può cumularsi con il budget unitario delle prestazioni integrative?

Sì. Infatti, il budget unitario per la/le prestazione/i integrativa/e, è ulteriore rispetto al contributo per la prestazione prevalente

Chi predispone il Pai?

I beneficiarie che hanno richiesto anche le prestazioni integrative verranno informate dall'Ente convenzionato che li ha presi in carico e verranno convocate da un suo operatore sociale (case manager) che procederà alla valutazione del bisogno socio-assistenziale; al termine della valutazione,



preso atto delle opportunità di intervento, il case manager, in accordo con il beneficiario ed il responsabile del programma (se diverso) predispose il PAI

ooooo

Si prega di dare la massima diffusione alla presente informativa, portandola a conoscenza tra i nostri associati, e non, potenzialmente interessati, restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Roberto Speziale

Presidente Nazionale Anffas Onlus